



Istituto
Nazionale
Per i
Dipendenti
Amministrazione
Pubblica

Roma, 3 marzo 2005

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale
Affari Generali e Legislativi
Ufficio I° - Norme e Tributi

Circolare n. 5

- AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI
E COMPARTIMENTALI
- AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI
COMPARTIMENTALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI
E STRUTTURE SOCIALI
- AI COORDINATORI GENERALI
DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI
- AI RESPONSABILI DELLE RAGIONERIE
PERIFERICHE

LORO SEDI

Oggetto: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Redditi di lavoro autonomo.
Chiarimenti normativi, fiscali e contributivi.

Sommario

1. Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente.
2. Indennità e compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche dallo Stato, regioni, province e comuni.
3. Collaborazioni coordinate e continuative.
4. Lavoro autonomo derivante da esercizio di arti o professioni.
5. Lavoro autonomo occasionale.
6. Prestazioni sanitarie.
7. Cumulo delle pensioni di anzianità con i redditi di lavoro.
8. Pagamento dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
9. Pagamento dei compensi diversi dai redditi assimilati a lavoro dipendente.

Le evoluzioni legislative che si sono susseguite nel corso del tempo hanno creato l'improrogabile necessità di riesaminare dal punto di vista normativo ed annessi obblighi fiscali e contributivi, la complessa materia riguardante tutti i rapporti di lavoro diversi dal "**lavoro dipendente puro**".

Con tale intento si procede, pertanto, all'aggiornamento della circolare n. 16 del 22 marzo 2001, precisando che l'indicazione nella istituita sezione "NORMATIVA" dei relativi articoli **del DPR n. 917/86 – TUIR** tiene conto della nuova articolazione progressiva e degli adeguamenti normativi scaturiti dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e da ultimo dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che hanno modificato ed integrato la precedente stesura del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

➤ **REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE**

1. Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente

1.1 - Normativa: **DPR 917/86 - TUIR: Art. 50, comma 1, lettera b)**; Decreto Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 172/E del 22 novembre 2000; Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3/393 dell'8 aprile 2001; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 16 febbraio 2001; Circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998.

Per la precedente normativa cfr. art. 47, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/86.

1.2 - Definizione: *"Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".*

1.3 - Commento: Questa tipologia di rapporto riguarda i dipendenti pubblici con qualifica diversa da dirigente. In relazione all'interesse dell'Istituto si può dire che la norma è riferita sostanzialmente a chi svolge incarichi retribuiti, autorizzati dalla propria amministrazione, regolamentati dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Sono somme che il dipendente percepisce da soggetti (altre amministrazioni pubbliche) differenti dalla propria Amministrazione di appartenenza per incarichi espressamente autorizzati (art. 53, punti 2 e 5, del D. Lgs. 165/2001) svolti in relazione alla propria qualifica, in dipendenza del proprio rapporto di lavoro e nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la qualifica di dirigente, l'art. 24 del D. Lgs. 165/2001 all'art. 24, comma 3, stabilisce che i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione ove lo stesso presta servizio e confluiscono nelle risorse economiche destinate al trattamento accessorio della dirigenza.

Ove non sussista la correlazione tra incarico conferito e qualifica del prestatore d'opera in dipendenza del proprio rapporto di lavoro dipendente con un'Amministrazione Pubblica, i compensi e le indennità percepiti vanno configurati o quali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR) o da lavoro autonomo di natura professionale (art. 53, comma 1, TUIR) o da lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l, TUIR).

Le fattispecie più frequenti di indennità e/o compensi da terzi sono:

- Revisore o sindaco di enti e/o associazioni.
- Partecipazione a organi collegiali.

- Partecipazione a commissioni di esame.
- Partecipazione a taluni comitati tecnici.
- Partecipazione ad organi consultivi di enti privati o pubblici.

1.4 - Obblighi amministrativi: Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica nei modi e tempi previsti dall'art. 53, punti 12 e 13, del D. Lgs. n. 165/2001.

1.5 - Obblighi fiscali: Le somme in argomento devono:

- [subire la ritenuta IRE \(ex Irpef\)](#), a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, determinata dall'art. 24 del DPR n. 600/73 secondo quanto previsto per il reddito di lavoro dipendente;
- [scontano le addizionali regionale e comunale](#);
- [sono soggette ad IRAP](#) (cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione 24/E del 16 febbraio 2001) ed il relativo onere è a carico del committente.

Si precisa seguendo quanto esposto nella risoluzione sopra citata che l'imponibile IRAP deve essere considerato *nell'importo determinato ai sensi dell'art. 52 del TUIR prescindendo dalla rilevanza o meno che lo stesso assume ai fini dell'imposizione previdenziale.*

Il percipiente, ricevuta la certificazione dei redditi corrisposti dal soggetto terzo, può consegnarla entro il 12 gennaio dell'anno successivo al proprio datore di lavoro affinché ne tenga conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno oppure, in alternativa, provvedere autonomamente con la dichiarazione dei redditi.

1.6 - Obblighi contributivi: Le somme ricomprese in questa tipologia [non vanno assoggettate a contributi previdenziali](#) (per quel che attiene l'Istituto cfr. circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998).

1.7 - Modulistica: Alla presente circolare viene allegato il relativo modulo (CT) contenente gli elementi da indicare a cura del prestatore d'opera e necessari al datore di lavoro per la liquidazione del compenso.

2. Indennità per l'esercizio di funzioni pubbliche corrisposte dallo Stato, regioni, province e comuni.

2.1 - Normativa: DPR 917/86 - TUIR: Art. 50, comma 1, lettera f); Decreto Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 172/E del 22 novembre 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 10 maggio 2004; Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3/393 dell'8 aprile 2001; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 16 febbraio 2001; Circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998.

Per la precedente normativa cfr. art. 47, comma 1, lett. f) del DPR n. 917/86.

2.2 - Definizione: *“ Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, TUIR e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.*

2.3 - Commento: La nuova formulazione, dell'art. 50, comma 1, lettera f), sancisce due tipologie giuridiche per i rapporti di lavoro di specie.

Più dettagliatamente:

- i compensi percepiti da membri di commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, espressamente citati dall'art. 50, lett. f) del nuovo Tuir, dovranno essere considerati quali redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir (già art. 49);

- i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'art. 50, lett. f), del Tuir, saranno qualificati quali redditi assimilati a lavoro dipendente *a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del nuovo Tuir. Ove si verifichi quest'ultima situazione i compensi saranno considerati redditi di lavoro autonomo con gli obblighi connessi a tale tipologia di redditi (cfr. punto 4 della presente circolare).*

2.4 - Obblighi fiscali: Le somme in argomento:

- devono subire la ritenuta IRE (ex Irpef), a titolo d'acconto con obbligo di rivalsa, determinata dall'art. 24 del DPR n. 600/73 secondo quanto previsto per il reddito di lavoro dipendente;
- scontano le addizionali regionale e comunale;
- sono soggette ad IRAP (cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione 24/E del 16 febbraio 2001) ed il relativo onere è a carico del committente.

Si precisa seguendo quanto esposto nella risoluzione sopra citata che l'imponibile IRAP deve essere considerato *nell'importo determinato ai sensi dell'art. 52 del TUIR (già art. 48-bis), prescindendo dalla rilevanza o meno che lo stesso assume ai fini dell'imposizione previdenziale.*

Il percipiente, ricevuta la certificazione dei redditi corrisposti dallo Stato, Regioni ecc., può consegnarla entro il 12 gennaio dell'anno successivo al proprio datore di lavoro affinché ne tenga conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno oppure, in alternativa, provvedere autonomamente con la dichiarazione dei redditi.

2.5 - Obblighi contributivi: Le somme ricomprese in questa tipologia non vanno assoggettate a contributi previdenziali (per quel che attiene l'Istituto cfr. circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998).

Tali indennità - pur non praticabili dall'Istituto in quanto prerogativa di Stato, regioni, province e comuni – sono state trattate per motivi di completezza.

3. Collaborazioni coordinate e continuative

3.1 - Normativa: **DPR 917/86 - TUIR: Art. 50, comma 1, lettera c-bis**; Pres. Cons. – Dipartimento Funzione Pubblica, circolare n. 4 del 15 luglio 2004; Agenzia delle Entrate circolare n. 207 del 16 novembre 2000; Agenzia delle Entrate circolare n. 141 del 4 giugno 1998; Agenzia delle Entrate circolare n. 7 del 26 gennaio 2001; INPS circolare n. 164 del 21 dicembre 2004; INPS circolare n. 103 del 6 luglio 2004; INPS circolare n. 32 del 7 febbraio 2001; Agenzia delle Entrate risoluzione n. 24 del 16 febbraio 2001; Agenzia delle Entrate circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001; INAIL, istruzioni operative del 26 gennaio 2001; INPS circolare n. 8 del 27 gennaio 2005.

Per la precedente normativa cfr. art. 47, comma 1, lett.c-bis) del DPR n. 917/86.

3.2 - Definizione: *“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1,*

o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

3.3.0 - Commento: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 ha chiarito alcuni indirizzi comuni per tutte le amministrazioni pubbliche sull'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative come forma di rapporto di lavoro in attesa del processo di armonizzazione con la riforma c.d. Biagi di cui al D.Lgs. n. 276/2003.

Gli elementi che caratterizzano il rapporto di collaborazione si richiamano a quelli contenuti nell'art. 409, comma 3, del c.p.c. ed in sintesi sono:

- ❖ Continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale; in altre parole è elemento distintivo la continuità intesa come persistenza nel tempo del rapporto (non necessariamente giorno per giorno) che viene identificato nelle prestazioni ripetitive (una dopo l'altra in maniera sistematica) cui si fa ricorso per raggiungere il risultato richiesto dall'Amministrazione committente.
- ❖ Coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- ❖ Prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso del collaboratore a terzi risulta decisamente limitato.

Le principali tipologie di lavoro comprese nelle precedenti interpretazioni di co.co.co., ancora perseguibili per un Ente Pubblico, possono essere così indicate:

- Amministratore, sindaco o revisore di società (indipendentemente dalla qualifica rivestita e dal rapporto d'impiego).
- Partecipazione a collegi e commissioni (*si partecipa a prescindere dal proprio rapporto di lavoro e dalla propria qualifica, come invece è richiesto nella analoga tipologia esaminata al punto 1.3*).
- Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili nei casi diversi da quelli previsti all'art. 2575 c.c. (diritti d'autore sulle opere dell'ingegno) e cioè solo per l'ipotesi di correttori di bozze o di quanti si limitano a fornire notizie utili per la redazione di un articolo.
- Insegnanti con rapporto non subordinato e cioè quando:
 - il compenso sia determinato in base alla professionalità ed alle singole prestazioni;
 - non sia imposto un orario prestabilito e non siano previsti vincoli e sanzioni disciplinari;
 - sia riconosciuta la libertà del docente nelle modalità di trattazione degli argomenti;
 - sussista la volontà delle parti di escludere la subordinazione.
- Altri rapporti di collaborazione atipica, diversi da quelli elencati in precedenza, che hanno per oggetto la prestazione di attività non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata abitualmente dal contribuente e che si distinguono sulla base di criteri di carattere oggettivo (cfr. Agenzia delle Entrate circ. 67/E del 2001) quali:
 - la continuità nel tempo della prestazione lavorativa;
 - la coordinazione, che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica del committente;
 - l'assenza del vincolo di subordinazione;

- l'assenza di mezzi organizzati in capo al collaboratore;
- una retribuzione periodica prestabilita.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, ha sciolto alcune riserve in ordine all'applicazione o meno su tali compensi delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

E' stato chiarito che ove le attività di collaborazione risultino eccezionalmente rientranti nell'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente, in quanto implicano la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate a tali attività abituali, le stesse devono essere attratte nella sfera del predetto lavoro autonomo.

In concreto, le attività di amministratore, sindaco o revisore di società o enti sono state ricondotte nel reddito professionale solo se poste in essere da ragionieri e dottori commercialisti in quanto i relativi ordinamenti professionali le ricomprendono espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalle categorie in esame.

- **3.3.1 – La nuova riforma del lavoro**

Si chiarisce subito che la legge Biagi non si applica all'Istituto, tant'è che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, prevede, infatti, la "non applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" e l'art. 86, comma 8, dispone poi una convocazione delle parti per l'armonizzazione al settore pubblico della disciplina introdotta dalla riforma del mercato del lavoro.

In tale premessa si porta a conoscenza, nell'ambito del privato in cui opera, la nuova riforma del lavoro la quale stabilisce all'art. 61, comma 1, che le co.co.co. devono evolvere verso la natura di "lavoro a progetto" ovvero devono essere *"riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa"*.

Sempre la legge Biagi, inoltre, al comma 2, dell'art. 61, esclude la riconversione delle *"collaborazioni coordinate e continuative"* in quelle di *"lavoro a progetto"* quando la prestazione di collaborazione sia occasionale ed il successivo comma 3 esclude, comunque, l'applicazione della normativa del lavoro a progetto ai partecipanti a collegi e commissioni, nonché a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. In tale assunto si definisce che la prestazione occasionale deve essere "di durata non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e con un compenso non superiore a 5 mila euro per anno".

I suddetti elementi distintivi (temporalità del rapporto e retribuzione) vanno, quindi, a caratterizzare le cosiddette "mini co.co.co." da non confondersi con le prestazioni di lavoro autonomo del tutto occasionali. Le mini co.co.co., infatti, per la loro natura hanno i requisiti normativi richiesti per le co.co.co. tradizionali (assenza del vincolo di subordinazione, coordinazione con il committente ecc.).

Pur essendo rapporti contrattuali diversi - a seguito del comma 2, ultima parte, dell'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, - l'Inps, con la circolare n. 103 del 6 luglio 2004, ha accomunato le due tipologie di lavoro (mini co.co.co. e occasionale tradizionale) ai fini dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, quando i compensi (anche da più committenti) non superano l'importo complessivo di 5.000 euro.

Nella medesima circolare viene ribadito che gli elementi distintivi, tra co.co.co. occasionale (mini co.co.co.) e lavoro autonomo occasionale, *“vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza, **nel lavoro autonomo del tutto occasionale**, di coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione”*.

3.4 - Obblighi fiscali: Con l’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le co.co.co. sono state incardinate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del DPR n. 917/86 - TUIR.

La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta del 20% a titolo d’acconto IRE (ex Irpef) e, dall’altro il calcolo di una ritenuta operata, all’atto del pagamento del compenso, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, previsti dall’art. 13 del TUIR.

La determinazione dell’imponibile IRE avviene in base al disposto dell’art. 52 del TUIR che, al comma 1, rimanda alla normativa prevista dall’art. 51 per il reddito di lavoro dipendente.

Il sostituto d’imposta consegnerà al collaboratore il modello CUD entro la scadenza prevista dalla norma al 15 marzo di ogni anno.

Pertanto:

- ✓ i contributi previdenziali non concorrono alla determinazione dell’imponibile fiscale ai fini Irpef;
- ✓ sui redditi da co.co.co. spettano, ove dovute, le deduzioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir;
- ✓ sui redditi da co.co.co. spetta, ove dovuta, la deduzione di cui all’art. 11 del Tuir;
- ✓ **ai fini dell’imponibile IRE (ex Irpef)** le spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, in cui ha la sede il committente, autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 settembre 2004, vengono regolamentate all’art. 51, comma 5, del TUIR.

In tale maniera:

- l’indennità erogata in modo forfetario non concorre a formare il reddito nella misura massima giornaliera di euro 46,48 (o euro 77,47 in caso di trasferta all’estero), cosiddetto rimborso spese con il metodo forfetario;
 - il limite di esenzione sopra indicato è ridotto di un terzo nel caso in cui sono rimborsate: le spese di vitto o le spese di alloggio oppure il vitto o l’alloggio siano forniti gratuitamente; se le spese di vitto e alloggio sono rimborsate entrambe, allora il limite di esenzione si riduce di 2/3. Nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il fatto che la trasferta è inferiore a 24 ore. In questo caso rimane l’obbligo di ridurre di 1/3 la quota di esenzione nel caso in cui il vitto sia fornito gratuitamente o rimborsato (metodo del rimborso misto);
 - il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito indipendentemente dall’ammontare (metodo del rimborso a piè di lista o analitico);
 - in alternativa, le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla formazione del reddito, nel limite di euro 15,49 al giorno (euro 25,82 per le trasferte all’estero).
- ✓ **Ai fini dell’imponibile IRE (ex Irpef)**, le spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate nell’ambito del territorio comunale vengono così regolamentate (art. 51, comma 5, del TUIR):

- le indennità o i rimborsi per le trasferte nell'ambito del comune concorrono a formare il reddito (fiscale e previdenziale), ad eccezione dei rimborsi spese di trasporto comprovabili con idonea documentazione proveniente dal vettore (ricevute autobus, taxi, ecc.). E' interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso delle spese di trasporto effettuato attraverso la corresponsione di un'indennità chilometrica, in quanto manca la documentazione proveniente dal vettore.
- ✓ I redditi da co.co.co., **sono soggetti alle addizionali IRE (ex Irpef)** regionale e comunale.
- ✓ I redditi da co.co.co. **sono soggetti all'IRAP** ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lvo 15 dicembre 1997, n. 446 e gravano sul committente.
- ✓ I redditi delle collaborazioni in quanto considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente **non sono soggetti all'IVA** (art. 5 - comma 2 - DPR 633/72 e Agenzia delle Entrate circolare n. 207 del 16 novembre 2000 punto 1.5.5), salvo che non siano ricondotti nell'ambito della professione abituale, come meglio chiarito al precedente punto 3.3.0, ultimo capoverso.

3.5.0 - Obblighi contributivi e assicurativi

3.5.1 - Obblighi contributivi previdenziali INPS

Il collaboratore ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/95, entro 30 gg. dall'inizio dell'attività; gli eventuali contributi versati dai committenti anche in assenza di denuncia da parte dei collaboratori sono considerati validi.

Il collaboratore non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione, al proprio committente, circa l'avvenuta iscrizione alla gestione INPS. Il committente rimane responsabile del versamento contributivo mensile indipendentemente dall'effettuazione del predetto adempimento da parte del collaboratore.

La misura contributiva è così regolata:

- **A)** Per i collaboratori **con copertura assicurativa** (iscritti ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, ai fini di conseguire una pensione diretta, indiretta o reversibile ovvero collocati già in pensione di reversibilità o, comunque, indiretta) il contributo è sempre **pari al 10% del compenso fino ad un massimo reddituale di euro 84.049,00 per l'anno 2005.**
- **B)** Per i collaboratori **titolari di pensione previdenziale diretta** (anzianità, vecchiaia o invalidità) l'aliquota contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2004 è **pari al 15% del compenso fino ad un massimo reddituale di euro 84.049,00 per l'anno 2005.**
- **C)** Per i collaboratori **senza altra copertura assicurativa obbligatoria, né pensionati,** in applicazione dell'art. 45 del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, le circolari INPS n. 27 e n. 56 rispettivamente del 10 febbraio 2004 e del 29 marzo 2004 e da ultimo n. 8 del 27 gennaio 2005, hanno indicato per l'anno 2005 le seguenti aliquote contributive:
 - **18,00%** sino al limite di reddito pari a euro 38.641,00;
 - **19,00%** per la quota eccedente il reddito di euro 38.641,00 e fino ad un massimo di euro 84.049,00.
 Per gli anni successivi al 2005 ai soggetti di cui alla lettera "C" si applica annualmente un ulteriore aumento dello 0,2% dell'aliquota contributiva fino al raggiungimento a regime del 19% (nel 2013).

Tutte le sopra descritte aliquote vanno ripartite sempre con il medesimo criterio di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente.

Il committente è tenuto a versare, previa trattenuta, il contributo dovuto anche sulla quota a carico del lavoratore attraverso i modelli e le scadenze periodiche previste dall'Inps entro il giorno 16 del mese successivo cui si riferisce il compenso.

Il contributo si applica sul reddito determinato con i medesimi criteri utilizzati per l'Irpef e, pertanto, lo stesso viene calcolato sul valore lordo del compenso, al fine di far coincidere la base imponibile previdenziale con la base imponibile Irpef (cfr. circolare INPS n. 32 del 7 febbraio 2001 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24 del 16 febbraio 2001).

Inoltre, l'INPS, con circolare n. 16 del 2001, ha disposto che i committenti procedano ad un'unica denuncia annuale da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione della collaborazione, anche se le collaborazioni sono cessate durante l'anno.

Nella circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica viene specificato che, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, è stata estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS, che possono far valere gli opportuni requisiti, la tutela relativa alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare così come previsto per il lavoro dipendente.

In tema di co.co.co. svolte da lavoratori non residenti l'Inps con circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, cui si rimanda, ha fornito le necessarie precisazioni sugli adempimenti connessi.

3.5.2 - Obblighi assicurativi INAIL

L'art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione INAIL anche ai lavoratori parasubordinati purchè svolgano le attività previste dall'art. 1 del Testo Unico di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni.

Si tratta di quelle attività rischiose che già danno luogo all'obbligo di assicurazione per i lavoratori subordinati.

“Per quanto concerne, in particolare la conduzione dei veicoli a motore, il relativo obbligo sussiste se la stessa è strumentale all'esercizio delle mansioni svolte. Ne deriva che, di norma, la sola conduzione del veicolo durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero durante il normale percorso che collega due posti di lavoro – se il lavoratore ha più rapporti – non è di per sé sufficiente all'insorgenza dell'obbligo assicurativo, pur costituendo condizione di indennizzo dell'eventuale infortunio in itinere in costanza delle specifiche attività rischiose di cui all'art. 1 del Testo Unico. Analogamente, può osservarsi che l'obbligo ricorre per i soggetti che facciano uso diretto di video-terminali e macchine da ufficio, ritenendosi quindi non estensibile la tutela infortunistica per la sola frequentazione di ambienti ove tali apparecchi siano utilizzati” (cfr. INAIL circolare n. 32 dell'11 aprile 2000).

In via generale, ad eccezione di quando l'attività di collaborazione viene attratta nel campo del lavoro autonomo professionale o occasionale di cui ai successivi punti 4 e 5, si ravvisa che tutte le figure di collaborazione precedentemente evidenziate possono rientrare nell'obbligo assicurativo di che trattasi e, quindi, si rammentano alcune incombenze facenti capo al committente:

- ✓ denuncia nominativa dei lavoratori da assicurare;
- ✓ comunicazione della misura dei compensi pattuiti;
- ✓ comunicazione della durata del rapporto di collaborazione;

- ✓ pagamento del premio alle scadenze di legge;
- ✓ denuncia dell'infortunio e della malattia professionale nei termini e con le modalità disciplinate nel Testo Unico;
- ✓ denuncia di cessazione del lavoro, da effettuarsi entro i termini di legge, finalizzata alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se specificatamente accesa per l'attività svolta dal lavoratore parasubordinato.
- ✓ il premio assicurativo alla stregua del contributo INPS è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente ed è escluso da imposizione fiscale (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26 gennaio 2001, punto 5.8);
- ✓ tenuta dei libri matricola e paga come per i lavoratori dipendenti.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha incardinato le co.co.co. nei redditi "assimilati a quelli di lavoro dipendente", a partire dal 1° gennaio 2001, **la base imponibile**, su cui applicare la ritenuta assicurativa, è costituita dal "compenso effettivamente percepito" dal lavoratore (compenso lordo) secondo il disposto dell'art. 52, DPR n. 917/86 - TUIR, con i limiti (minimali/massimali) imposti all'art. 116 del Testo Unico INAIL (cfr. INAIL, istruzioni operative del 26 gennaio 2001).

3.6 – ESEMPIO DI CALCOLO A RIEPILOGO

Si immagini un compenso per co.co.co. pari ad euro 15.000,00 annui con altra copertura assicurativa; la situazione contabile delle obbligazioni fiscali e contributive risulterà la seguente:

	COLLABORATORE	COMMITTENTE
COMPENSO LORDO	15.000,00	IRAP 8,5%..... 1.275,00
RITENUTA INPS (1/3 del 10%).....	500,00	(2/3 del 10%)..... 1.000,00
(*) RITENUTA INAIL (1/3 del 4 per 1000).....	20,00	(2/3 del 4 per 1000)..... 40,00
1) COMPENSO NETTO (al lordo deduzioni artt. 11 e 12 Tuir).....	14.480,00	
No tax Area (art. 11 – Tuir).....	5.487,00	
No tax family (art. 12 – Tuir)..... (un figlio al 100%)	2.469,00	
IMPONIBILE IRPEF	6.524,00	Nota
2) Ritenuta Irpef (23% imponibile)	1.501,00	Gli importi a carico del
3) Addizionale Regionale (ipotesi 0,9% compenso netto)...	130,32	committente aumentano
4) Addizionale Comunale (ipotesi 0,2% compenso netto)....	28,96	l'impegno di spesa del
NETTO a pagare al collaboratore (1-2-3-4).....	12.819,72	compenso lordo.

(*) A titolo di esempio calcolata al 4 per mille

3.7 – Modulistica: Alla presente circolare viene allegato il relativo modulo (**CCC**) contenente gli elementi da indicare a cura del prestatore d'opera e necessari al datore di lavoro per la liquidazione del compenso.

Il contenuto del modulo lascia, comunque, impregiudicata per gli Uffici la facoltà di richiedere al prestatore d'opera dati aggiuntivi occorrenti a definire la posizione contributivo-fiscale prima della predisposizione e sottoscrizione del contratto. Per particolari casi non compresi nella modulistica dovrà essere contattata la D.C. Personale, Ufficio III° - Trattamento economico, competente alla successiva liquidazione della spesa.

➤ REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

4. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

4.1 - Normativa: *DPR 917/86 - TUIR: Art. 53, comma 1 e comma 2, lettera b*); Legge 23 dicembre 1996. n. 662, comma 212;

Per la precedente normativa cfr. art. 49, comma 1 e comma 2, lettera b), del DPR n. 917/86.

4.2 - Definizione: *“Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi d’impresa), compreso l’esercizio in forma associata”.*

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.

4.3 - Commento: Le prestazioni di lavoro autonomo sono identificate quando il soggetto che le svolge non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e si avvale di una propria organizzazione di lavoro, di propri mezzi e di proprie strutture. Inoltre, lo stesso soggetto decide i tempi, le modalità ed i mezzi per la realizzazione di quanto richiesto dal committente.

A tali caratteristiche si aggiungono la professionalità e l’abitudine con la considerazione che la prima si concretizza quando il soggetto pone in essere atti coordinati tra loro verso uno scopo prestabilito, mentre la seconda si verifica quando tali atti sono posti in essere con regolarità e sistematicità.

In genere rientrano le professioni che prevedono l’iscrizione ad un albo di categoria o il possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività.

4.4 - Obblighi previdenziali: Se il professionista è iscritto alla propria cassa previdenziale ed al proprio Albo professionale, il committente deve corrispondere al professionista un contributo integrativo per la cassa previdenziale pari, in genere, al 2% sull’imponibile del compenso dovuto al professionista. Per quanto riguarda la cassa geometri, la cassa dei Ragionieri e la cassa dei Dottori commercialisti il contributo è pari al 4%.

Se il professionista è senza cassa previdenziale né Albo professionale, il committente deve versare un contributo previdenziale, pari al 4% del compenso imponibile percepito se tale maggiore importo gli è addebitato, in fattura, dal professionista.

E’ possibile che si possa verificare anche l’ipotesi mista di un professionista iscritto ad un Albo professionale senza essere iscritto alla propria cassa previdenziale. In questa particolare situazione il prestatore d’opera indicherà nella fattura relativa alla prestazione effettuata sia il contributo del 2% sia la rivalsa del 4%.

4.5 - Obblighi fiscali: Sui compensi di lavoro autonomo si continua ad operare da parte del committente la ritenuta d’acconto Irpef pari al 20%, con l’obbligo di rivalsa (cfr. art. 25 del DPR 600/73).

Inoltre, il committente deve attenersi ai seguenti obblighi:

- la maggiorazione del compenso del 4%, a titolo di rivalsa contributiva, è soggetto alla ritenuta d’acconto IRE (ex Irpef);
- il contributo, in genere, del 2% alla Cassa professionale si calcola sul compenso e sulla maggiorazione del 4%;
- il contributo, in genere, del 2% alla Cassa professionale non è soggetto alla ritenuta d’acconto IRE (ex Irpef);

- il compenso, la maggiorazione del 4% e il contributo, in genere, del 2% alla Cassa professionale sono soggetti ad IVA nella attuale misura del 20%;
- il compenso, la maggiorazione del 4%, e il contributo, in genere, del 2% non sono soggetti al versamento dell'Irap da parte del committente. Tale obbligo, ove sussista, è a carico del prestatore d'opera come lo sono le addizionali regionale e comunale all'Irpef (ex Irpef) che vengono corrisposte da quest'ultimo in sede di dichiarazione dei redditi ove per l'anno d'imposta risulti dovuta l'IRE (ex Irpef).

4.6 – Modulistica: Alla presente circolare viene allegato il relativo modulo (**LA**) contenente gli elementi da indicare a cura del prestatore d'opera e necessari al datore di lavoro per la liquidazione del compenso.

➤ **REDDITI DIVERSI**

5. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

5.1 - Normativa: **DPR 917/86 - TUIR: Art. 67, comma 1, lettera I)**; Circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004.

Per la precedente normativa cfr. art. 67 (ex 81), comma 1, lettera I), del DPR n. 917/86.

5.2 – Definizione: *“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e derivano da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.*

5.3 – Commento: Il lavoratore autonomo occasionale può essere definito come *colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, al di fuori di un'attività professionale che presuppone un proprio svolgimento abituale.*

In questo tipo di rapporto si agisce in assenza di rischio economico, senza rispettare un orario di lavoro preciso in quanto l'attività svolta *non è strutturale all'interno del ciclo produttivo, ma solo come supporto al raggiungimento di obiettivi programmatici del committente* e sempre nell'ambito di un unico rapporto di durata.

5.4 – Obblighi fiscali: Sui compensi di lavoro autonomo del tutto occasionali si continua ad operare da parte dell'Istituto committente la ritenuta d'acconto Irpef attualmente pari al 20% con l'obbligo di rivalsa (cfr. art. 25 del DPR 600/73).

Inoltre, il committente deve attenersi ai seguenti obblighi:

- il compenso di che trattasi è soggetto al versamento dell'Irap (art. 10-bis del D. Lvo 15 dicembre 1997, n. 446) da parte dell'Istituto committente;
- la prestazione occasionale in quanto effettuata da soggetti che non esercitano come professione abituale altre attività di lavoro autonomo, è esente da IVA (art. 5 – comma 2 – DPR n. 633/72).

Infine, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sono calcolate direttamente dal prestatore d'opera in sede di dichiarazione dei redditi ove per l'anno d'imposta risulti dovuta l'IRE (ex Irpef).

5.5 – Obblighi previdenziali: Con la circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004 l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, di cui alla legge n. 335/95, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi occasionali.

Peraltro, è prevista una fascia di esenzione quando il compenso annuo individuale, anche se proveniente da più committenti, non supera l'importo di 5.000 euro.

L'obbligo, quindi, sorge solo al momento del superamento del suddetto importo ed i contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente tale fascia di compenso con le modalità già previste per i collaboratori coordinati e continuativi descritte al precedente punto 3.5.1.

5.6 – Modulistica: Alla presente circolare viene allegato il relativo modulo (**LAO**) contenente gli elementi da indicare a cura del prestatore d'opera e necessari al datore di lavoro per la liquidazione del compenso.

6. PRESTAZIONI SANITARIE

6.1 – Normativa: **DPR 633/72 - Art. 10, comma 18;** Decreto interministeriale 17 maggio 2002; Corte UE – Sez. V - procedimento C-212/01 del 20 novembre 2003; Agenzia delle Entrate risoluzione n. 181/E del 18 settembre 2003; Agenzia delle Entrate risoluzione n. 167/E del 1° agosto 2003; Agenzia delle Entrate circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005.

6.2 – Obblighi fiscali: L'articolo 10, comma 18, del DPR 633/72, dispone che sono esenti dall'IVA *"le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro delle finanze"*.

Con sentenza 212/01 del 20 novembre 2003, la Sez. V della Corte di giustizia UE ha disposto che *"l'esenzione dall'IVA non si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. La circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito"*.

Le pronunce della Corte di giustizia dell'UE, nella sua veste di interprete qualificata del trattato di Roma e della normativa comunitaria collegata, sono efficaci nel territorio nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 113/85 e n. 389/89).

Da quanto esposto si possono definire le tipologie di prestazioni sanitarie sulle quali vanno definiti gli obblighi fiscali ad esse connessi:

- A. Prestazioni terapeutiche di prevenzione e tutela della salute per diagnosi, cura e riabilitazione resi direttamente alla persona nell'esercizio della professione sanitaria (a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che le rende) così come indicato all'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

I compensi relativi sono:

- 1) **esenti da IVA** (DPR 633/72, art. 10, comma 18);
- 2) **soggetti alla ritenuta IRE (ex Irpef) del 20%** (DPR n. 600/73, art. 25), in quanto erogati da una persona giuridica.

Per tali onorari non è previsto il contributo alla Cassa professionale né il versamento dell'Irap a carico del committente.

- B. Prestazioni rese nell'esercizio della professione sanitaria nell'ambito di una richiesta di perizia anche comportante *"l'esame fisico del paziente e/o l'analisi della sua cartella clinica"*, ma senza la fondamentale peculiarità di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone cui la perizia si riferisce. Tale prestazione *"ha lo scopo di fornire una risposta nell'ambito della richiesta di perizia ed è effettuata al fine di permettere ad un terzo di prendere una decisione che produce effetti giuridici nei confronti della persona interessata o di altre persone. Non è rilevante che la perizia medica sia effettuata ai fini di un'azione in*

giudizio volta alla concessione di una pensione di invalidità, che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un ente di previdenza sociale” (cfr.sentenza U.E. n. C-212/01 del 20 novembre 2003).

Fanno parte, ad esempio, di questa tipologia di prestazioni mediche le perizie per il rilascio di una:

- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazioni per riconoscimento di invalidità civile.

I compensi relativi sono:

1) soggetti ad IVA ordinaria nella percentuale del 20%;

2) soggetti alla ritenuta IRE (ex Irpef) del 20% (DPR 600/73, art. 25) in quanto erogati da una persona giuridica.

C. Ove non venga esercitata la professione sanitaria come tale disciplinata dall'art. 53, comma 1, del DPR 917/86 – TUIR, le prestazioni effettuate nell'ambito di comitati, collegi o commissioni e comunque con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa **sono completamente estranei all'ambito di applicazione IVA in quanto** rientrano nella previsione dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del nuovo Tuir e vanno assoggettate al regime fiscale previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. co.co.co., punto 3.4 della presente circolare).

D. Prestazioni rese nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n.626. In tale ambito rileva la considerazione che la norma cui ci si riferisce è di carattere “oggettivo” e, pertanto, le prestazioni in argomento non sono caratterizzate dalla natura giuridica del soggetto che le fornisce (persona fisica ovvero giuridica), ma solo dalla loro intrinseca natura di tutelare, mantenere o ristabilire la salute dei soggetti interessati.

I compensi relativi sono:

1) esenti da IVA (DPR 633/72, art. 10, comma 18);

2) soggetti alla ritenuta IRE (ex Irpef) del 20% (DPR 600/73, art. 25) in quanto erogati da una persona giuridica.

In disparte da quanto sopra esposto, è opportuno precisare che le prestazioni per cure mediche e paramediche rese nell'esercizio di arti e professioni sanitarie soggette a vigilanza così come indicato all'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, se effettuate abusivamente da soggetti sprovvisti di abilitazione, sono comunque soggette a tassazione IVA, non essendo riconducibili all'agevolazione prevista dall'art. 10, comma 18, del DPR 633/72.

7. CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON I REDDITI DA LAVORO

Tenuto conto che l'Istituto può intrattenere un rapporto di lavoro (co.co.co., autonomo o occasionale) anche con soggetti che percepiscono un trattamento pensionistico si ritiene utile, per completezza, riportare un estratto della circolare INPS n. 16 del 27 gennaio 2003 che dispone in merito alla nuova disciplina di cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro:

*“L'articolo 44, **comma 1** della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'art. 72, comma 1,*

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni d'età.

I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

Coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, non potendo far valere le condizioni di cui al comma 1, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (**comma 2 e 4**)”.

Le somme versate all'Inps per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro non sono considerati contributi previdenziali obbligatori o facoltativi e pertanto non vanno inclusi tra gli oneri deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi (cfr. Agenzia delle Entrate circ. n. 24/E del 10 giugno 2004).

E' opportuno precisare che gli obblighi della circolare Inps n. 16 del 2003 sono tutti in capo al lavoratore ed il committente (Istituto) può solo rivestire il ruolo di informatore dei medesimi.

8. DISPOSIZIONI PER LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI CUI AI PUNTI 1 e 3 Pagamenti dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

8.1 – Normativa: Circolare Inpdap n. 30 del 30 luglio 2001.

8.2 – Commento: Nella considerazione che è necessario predisporre i pagamenti seguendo precise modalità che presuppongono una specifica conoscenza professionale e relative cognizioni tecniche nonché la consapevolezza degli adempimenti richiesti dal D. Lgs. n. 165, del 30 marzo 2001, **la competenza a porre in essere gli atti di liquidazione degli emolumenti dovuti continua ad essere demandata alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio III°- Trattamento economico**, restando comunque a carico degli Uffici che si avvalgono delle prestazioni lavorative di specie l'accertamento della legittimità degli atti.

8.3 – Obblighi: Ai fini della liquidazione degli emolumenti tutti gli Uffici centrali e periferici dovranno trasmettere all'Ufficio III° la seguente documentazione:

- a) deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato conferito l'incarico di “consulente esterno” con la relativa previsione di spesa autorizzata (art. 26 Regolamento amm.ne e contabilità);
- b) modulo di cui ai punti 1.7 o 3.7 della presente circolare compilato in ogni sua parte e firmato dall'interessato;
- c) contratto sottoscritto dalle parti conforme alla tipologia del rapporto instaurato (compenso da terzi – co.co.co.) con la specifica dei termini e della durata dello stesso;
- d) determinazione del dirigente preposto per il recepimento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini gestionali, munita della registrazione dell'impegno complessivo assunto;
- e) attestazione, del dirigente e del segretario di commissione/collegio per la regolare esecuzione dell'incarico, richiesta dall'art. 77 del regolamento di amm.ne e contabilità.

9. DISPOSIZIONI PER LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI CUI AI PUNTI 4, 5 e 6
Pagamenti dei compensi diversi dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per la liquidazione e pagamento dei compensi dovuti per prestazioni di lavoro autonomo, occasionale e prestazioni sanitarie (escluse quelle indicate al punto 6.2, lettera C), rimangono competenti gli Uffici centrali e periferici nei modi fino ad oggi adottati.

Si rammenta che la relativa documentazione relativa ai singoli rapporti deve essere completata, tra l'altro, con i seguenti documenti:

- modulo di cui ai punti 4.6 o 5.6 (per le prestazioni di lavoro autonomo e occasionale);
- contratto sottoscritto dalle parti e conforme alla tipologia del rapporto instaurato (per le prestazioni di lavoro autonomo e occasionale);
- documento idoneo per l'ammissione a pagamento della prestazione (fattura, parcella).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Marchione)
f.to Luigi Marchione



Istituto
Nazionale di
Previdenza per i
Dipendenti della
Amministrazione
Pubblica

All'INPDAP
Direzione Generale
Direzione Centrale Personale
Ufficio III° - Trattamento Economico
ROMA

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a Prov.....

(cognome e nome)

il .../.../..... Codice fiscale..... residente a

in Via/P.zza..... n°..... C.A.P.....

domicilio fiscale (se diverso dalla residenza)..... chiede che il prospetto delle

proprie competenze venga inviato: presso la propria abitazione ò presso l'Inpdap ò

e il pagamento del compenso venga effettuato mediante:

assegno circolare

accreditato su c/c n° acceso presso..... Ag.....

Via..... Coordinate Bancarie: CIN:..... ABI: CAB:.....cod.IBAN: IT...

Tel. Uff. Tel. Cellulare E.mail.....

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere:

Dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l'incarico **a titolo personale** e, pertanto, allega l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Dipendente settore privato

Pensionato

Lavoratore autonomo:
iscritto all'Albo/Ordine.....
con iscrizione ad una Cassa previdenziale

privo di copertura previdenziale

Pertanto chiede:

- che gli si applichi la ritenuta previdenziale nella misura **del 10%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) in quanto già titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità.

Oppure:

- che gli si applichi la ritenuta previdenziale nella misura **del 15%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) in quanto titolare di pensione diretta

Oppure:

- che gli si applichi la ritenuta previdenziale nella misura **del 18%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) sino al limite di reddito di euro 38.641,00 e del **19%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) per la quota eccedente il reddito di euro 38.641,00 in quanto privo di altra tutela previdenziale obbligatoria;

- di essere iscritto (**ancorché attualmente in assenza di versamenti**), ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 166/1996 alla Gestione Separata istituita presso l'Inps a norma dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 dal.....

- di non essere mai stato iscritto alla Gestione Separata presso l'INPS

In allegato a questo modulo viene fornito il modello per provvedere all'iscrizione.

Una copia, timbrata dall'Inps, dovrà essere restituita alla Direzione Centrale del Personale Ufficio III - Trattamento Economico per il versamento dei contributi.

Di intrattenere altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Si No

Se la risposta è "Si" dichiara:

- Che per l'anno 2005 non supererà** il limite contributivo annuo di Euro 83.967,00 e pertanto autorizza codesta amministrazione **ad operare la trattenuta contributiva Inps nell'aliquota sopra indicata;**

- Che ha superato e/o prevede il superamento** nel corso **dell'anno 2005** del limite contributivo annuo di euro 84.049,00 e pertanto invita codesta amministrazione **a non operare la trattenuta contributiva Inps.**

Il sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale superamento del limite di euro 84.049,00 al fine di permettere l'interruzione della ritenuta ed evitare all'Ente il versamento di importi non dovuti.

In difetto si dichiara disponibile alla restituzione all'Ente medesimo delle somme indebitamente accreditate nella Gestione Separata INPS per effetto della sua stessa omissione in attesa del rimborso da parte del medesimo INPS.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 38/2000 il sottoscritto dichiara:

- Di autorizzare il committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico nella misura che lo stesso committente paga per la specifica categoria.

- Di non operare la ritenuta in quanto non utilizza, per il proprio lavoro, né mezzi né apparecchiature rientranti tra quelle per le quali esiste il rischio assicurabile dall'INAIL.

Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l'aliquota IRE (ex- Irpef) del%

Qualora non si intendesse richiedere una particolare aliquota, si applicheranno gli scaglioni IRE in vigore dal 1° gennaio 2005 secondo l'imponibile corrisposto.

Agli effetti dell'applicazione delle deduzioni di cui all'art.11 e 12 del T.U.I.R. il sottoscritto:

Chiede l'applicazione delle deduzioni rapportate agli importi pagati ed ai giorni in cui ha prestato la propria collaborazione.

Ai fini della deduzione prevista all'art.12 dichiara di avere a proprio carico i seguenti familiari:

Coniuge;

Numero figli > di 3 anni _____ Per mesi _____ Quota _____ %

Numero figli < di 3 anni _____ Per mesi _____ Quota _____ %

Numero figli con handicap _____ Per mesi _____ Quota _____ %

Chiede la non applicazione delle deduzioni in quanto:

- già applicate da altro sostituto di imposta;
- provvederà direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Data,

FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lvo. n. 196/2003 (ex legge 675/1996)

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del nostro Centro Informatico e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere l'Inpdap, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali



Istituto
Nazionale di
Previdenza per i
Dipendenti della
Amministrazione
Pubblica

All'INPDAP
Direzione Generale
Direzione Centrale Personale
Ufficio III° - Trattamento economico
ROMA

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a Prov.....
(cognome e nome)

il/...../..... Codice fiscale..... residente a

in Via/P.zza..... n°..... C.A.P.....

domicilio fiscale (se diverso dalla residenza)..... chiede che il prospetto delle

proprie competenze venga inviato: presso la propria abitazione ò presso l'Inpdap ò

e il pagamento del compenso da terzi venga effettuato mediante:

assegno circolare

accreditato su c/c n°.....acceso presso.....Ag..... Via.....

Coordinate Bancarie: CIN..... ABI..... CAB..... cod.IBAN: IT...

Tel. Uff..... Tel. cellulare..... E.mail.....

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di essere un dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l'incarico dalla propria amministrazione ed in sua rappresentanza e pertanto indica:

1. Amministrazione di appartenenza.....
2. Indirizzo dell'Amministrazione di appartenenza.....
3. Qualifica/Posizione rivestita nell'Amm.ne di appartenenza.....

Se la risposta è: "Dirigente di 1^ o Dirigente di 2^ fascia" :

che il compenso spettante va versato ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 alla propria Amm.ne con imputazione al Capo..... capitolo.....art..... ;

che il compenso spettante deve essere pagato al sottoscritto in quanto rientra nel personale in regime di diritto pubblico (art.3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 –magistrato, avvocato e procuratore dello Stato.....).Allega, a tal fine, dichiarazione della propria amministrazione.

Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l'aliquota IRE (ex- Irpef) del.....%

Qualora non si intendesse richiedere una particolare aliquota, si applicheranno gli scaglioni IRE in vigore nell'anno secondo l'imponibile corrisposto.

Data,

Firma

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 (ex legge 675/1996)

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del Centro Informatico INPDAP e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere l'Inpdap, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali



Istituto
Nazionale di
Previdenza per i
Dipendenti della
Amministrazione
Pubblica

Alla Sede/Ufficio Inpdap
di _____

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a Prov.....

(cognome e nome)

il/...../..... Codice fiscale..... residente a

in Via/P.zza..... n°..... C.A.P.....

domicilio fiscale (se diverso dalla residenza)..... chiede che il prospetto delle

proprie competenze venga inviato: presso la propria abitazione ò presso l'Inpdap ò

e il pagamento del compenso per lavoro autonomo occasionale venga effettuato mediante:

assegno circolare

accreditato su c/c n°..... acceso presso..... Ag.....

Via..... Coordinate Bancarie: ABI CAB

Tel. Uff. Tel. Cellulare E.mail.....

Dichiara inoltre di essere:

- un Dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l'incarico **a titolo personale** e, pertanto, allega l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- Dichiara di non essere tenuto all'emissione di fattura sul compenso (ex art. 5, secondo comma, D.P.R. 633/72).
- Dichiara che nel corso del periodo d'imposta 2005 **non percepirà** compensi superiori ad Euro 5.000,00 per attività di lavoro autonomo occasionale e pertanto non deve essere operata alcun versamento contributivo previdenziale per la gestione separata INPS prevista all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95.
- Si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento dell'importo di 5.000 euro affinché l'Ente possa effettuare, come indicato al capoverso successivo, i versamenti dovuti sulla parte eccedente tale limite.
- Dichiara che nel corso del periodo d'imposta 2005 **percepirà** compensi superiori ad Euro 5.000,00 per attività di lavoro autonomo occasionale e pertanto autorizza codesta Amministrazione ad operare la trattenuta contributiva (art. 44 legge 326/2003) **sulla parte eccedente tale limite di 5.000 euro** e nella seguente misura:
 - del 10%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) in quanto già titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità.

Oppure:

- del 15%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) in quanto titolare di pensione diretta;

Oppure:

- del 18%** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) sino al limite di reddito di euro 38.641,00 (aliquota e limite riferiti al 2005 e soggetti a rideterminazione annuale);
- del 19 %** (i cui 2/3 sono a carico dell'Ente) per la quota eccedente il reddito di euro 38.641,00 e fino ad un massimo di euro 84.049,00 (aliquota e limite riferiti al 2005 e soggetti a rideterminazione annuale);

Chiede che si applichi la ritenuta d'acconto IRE (ex-Irpef) prevista dalle norme (20%) Si ð No ð

Se "NO" il sottoscritto chiede l'applicazione dell'aliquota IRE del _____ %.

Data,

FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 (ex legge 675/1996)

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del Centro Informatico INPDAP e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi , fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere l'Inpdap, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali



Istituto
Nazionale di
Previdenza per i
Dipendenti della
Amministrazione
Pubblica

Alla Sede/Ufficio Inpdap
di.....

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a Prov.

(cognome e nome)

il .../.../... Codice fiscale..... residente a

in Via/P.zza..... n°..... C.A.P.....

domicilio fiscale (se diverso dalla residenza)..... chiede che il prospetto delle

proprie competenze venga inviato: presso la propria abitazione ò presso l'Inpdap ò

e il pagamento del compenso di lavoro autonomo derivante da esercizio di arti o professioni venga effettuato mediante:

assegno circolare

accreditato su c/c n° acceso presso..... Ag.....

Via..... Coordinate Bancarie: CIN.... ABI: CAB:IBAN: IT....

Tel. Uff. Tel. Cellulare E.mail.....

Il sottoscritto dichiara di essere:

- un dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l'incarico **a titolo personale** e, pertanto, allega l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- un professionista che esercita abitualmente attività di lavoro autonomo (art. 52, primo comma, D.P.R. n. 917/86) e, pertanto:
- di aver diritto al contributo previdenziale pari al%** in quanto già iscritto alla propria Cassa previdenziale ed al proprio albo professionale;
- di aver diritto al contributo previdenziale pari al 4%** in quanto non iscritto ad alcuna Cassa previdenziale né ad alcun albo professionale
- Il sottoscritto chiede che venga applicata al corrispettivo **l'aliquota ordinaria IVA del 20 %**;

Il sottoscritto chiede che venga applicata al corrispettivo **l'aliquota ridotta IVA** del _____ % ai sensi dell'articolo _____ del DPR 633/72.

Data,

FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 (ex legge 675/1996)

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del Centro Informatico INPDAP e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere l'Inpdap, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali